



Decreto Dirigenziale n. 421 del 06/11/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 1 Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

Oggetto dell'Atto:

DELIMITAZIONE DELLA "ZONA DI INSEDIAMENTO" AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 30 OTTOBRE 2007 -MISURE D'EMERGENZA PROVVISORIE PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DEL CINIPIDE DEL CASTAGNO, DRYOCOSMUS KURIPHILUS-SITUAZIONE AL 31.10.12 (CON ALLEGATI)

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del 8 maggio 2000 ha stabilito le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- b) la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, ha modificato la suddetta direttiva;
- c) con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" sono state affidate, tra l'altro, le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali possono:
 - prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
 - istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTI:

- a) il decreto ministeriale 30 ottobre 2007 – Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE.
- b) la decisione della Commissione europea 2006/464 del 27.06.06 che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;
- c) la deliberazione di G.R. n° 6849 del 24/11/1993 con la quale è stato identificato il Servizio fitosanitario regionale con il Servizio 03 del Settore SIRCA;
- d) il DRD n°13 del 24.04.08 ad oggetto: "Delimitazione della "zona focolaio" ai sensi del Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 --Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus*-- ed approvazione delle "Linee di intervento per la lotta al cinipide galligeno del castagno" (con Allegati)";
- e) il DRD n°4 del 21.01.09 ad oggetto: "Delimitazione delle "zone" ai sensi del Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 --Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus*-- ed approvazione delle "Linee regionali di intervento per il contenimento del cinipide galligeno del castagno (con Allegati)";
- f) il DRD n°31 del 17.02.10 ad oggetto: "Delimitazione delle "zone" ai sensi del Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 --Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus*—Situazione al 31.12.09" (con Allegati)" ed il DRD n° 119 del 24.03.10 di integrazione all'allegato 4 del DRD 31/10.
- g) il DRD n°640 del 04.11.10 ad oggetto: "Delimitazione delle "zone" ai sensi del Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 --Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus*—Situazione al 29.10.10" (con Allegati)"
- h) il DRD n°428 del 15.11.11 ad oggetto "Nuova delimitazione delle "zone" ai sensi del Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 -Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus*-Situazione al 28.10.11 (con Allegati)"

CONSIDERATO che il succitato decreto ministeriale prevede all'articolo 8 che i Servizi fitosanitari regionali, in caso di presenza di *D. kuriphilus* fissino le "zone delimitate" in base al riconoscimento di "zona focolaio" o "zona di insediamento", così come previsto dall'articolo 9 dello stesso decreto;

PRESO ATTO delle risultanze degli accertamenti espletati dai STAPA-CePICA, nonché delle risultanze delle indagini condotte nell'ambito dei progetti d'intervento territoriali ai sensi della L.R. 4/02 nel corso

del 2012, dalle quali è emersa la diffusa presenza in tutte le province del cinipide del castagno, *D. kuriphilus* Yasumatsu con un allargamento dell'area infestata rispetto allo scorso anno;

RITENUTO pertanto, ai sensi del Decreto ministeriale 30 ottobre 2007, di dover ridefinire le zone delimitate e :

- a) fissare una “zona di insediamento”, comprensiva di una fascia tampone di 15 km intorno all'area infestata, secondo quanto riportato nella cartografia regionale di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;;
- b) approvare l'elenco dei Comuni ricadenti nella zona di insediamento (comuni nell'area infestata e comuni in fascia tampone), riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, indicando in tale elenco anche quei Comuni il cui territorio ricade anche solo parzialmente in tali zone;

VISTO il DRD 70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'Area 11;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore SIRCA

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, di ridefinire, ai sensi del Decreto ministeriale 30 ottobre 2007, le zone delimitate e :

1. fissare una “zona di insediamento”, comprensiva di una fascia tampone di 15 km intorno all'area infestata, secondo quanto riportato nella cartografia regionale di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. approvare l'elenco dei Comuni ricadenti nella zona di insediamento (comuni nell'area infestata e comuni in fascia tampone), riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, indicando in tale elenco anche quei Comuni il cui territorio ricade anche solo parzialmente in tali zone;
3. inviare il presente provvedimento alle Regioni contermini Lazio, Molise, Puglia e Basilicata in quanto le fasce tampone della zona di insediamento raggiungono i territori di rispettiva competenza;

Il presente decreto è trasmesso al Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, telematicamente all'Assessore all'Agricoltura, ai Dirigenti dei STAPA CePICA, dei STAP Foreste e del Settore Foreste, Caccia e Pesca, all'Area 02 - Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali” e al Settore Stampa, Documentazione Informazione e Bollettino ufficiale per la relativa pubblicazione in ragione, ai sensi dell'art.2 del regolamento disciplinante gli atti da pubblicare, dei significativi contenuti di interesse generale in esso presenti.

PASSARI